Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 30 ottobre 1952 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516 Trimestrale L 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1952, n. 1322.

Vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcooligene e modifica di alcune disposizioni sulla produzione dei liquori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione,

Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1004, che modifica, fra l'altro, il regime fiscale dell'alcool impiegato nella preparazione dei liquori;

Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331, recante modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino;

Visto il decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, convertito nella legge 1° novembre 1951, n. 1127, recante, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 457, concernente agevolazioni temporanee straordinarie riguardanti la distillazione del vino;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di disciplinare la produzione ed il commercio delle materie prime alcooligene perchè non vengano frustrate le finalità dei citati decreti-legge, e di modificare alcune disposizioni fiscali sulla produzione dei liquori;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque intende esercitare stabilimenti a carattere industriale per la produzione di liquidi fermentescibili, o di fermentati alcoolici, o esercitare il commercio di detti prodotti, esclusi la produzione e il commercio del vino genuino, deve farne denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, almeno venti giorni prima di iniziare le rispettive attività.

La denuncia, corredata della planimetria dei locali dello stabilimento o deposito, nonchè dello schema degli impianti, deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:

a) la ditta e chi la rappresenta;

b) il Comune, la via e il numero civico, la denominazione della località in cui si trova lo stabilimento o deposito;

c) le qualità delle materie prime da impiegare e dei prodotti che si intendono ottenere o commerciare;

d) la potenzialità degli impianti di produzione.

Uguale denuncia deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto-legge da chi già esercita stabilimenti o depositi del genere. Se tali stabilimenti o depositi all'atto della pubblicazione del presente decreto-legge sono in fase di attività, il termine di presentazione della denuncia è ridotto a quindici giorni.

Art. 2.

Gli stabilimenti e i depositi, di cui al precedente articolo, sono soggetti alla vigilanza finanziaria, che può essere continuativa o saltuaria.

L'Amministrazione ha facoltà di applicare agli apparecchi e ai recipienti bolli e suggelli e può ordinare, a spese dell'esercente, le opere e le misure che riterrà necessarie per una efficace vigilanza.

L'esercente ha l'obbligo di fornire gratuitamente, per uso del personale addetto alle operazioni di vigilanza, i locali necessari convenientemente arredati.

L'esercente ha l'obbligo di tenere registri di carico e scarico delle materie prime, dei liquidi fermentescibili e dei fermentati, con le indicazioni delle rispettive provenienze e destinazioni. Detti registri debbono essere, prima dell'uso, sottoposti alla approvazione e vidimazione del competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 3.

Gli esercenti degli stabilimenti previsti all'art. 1 debbono presentare, almeno cinque giorni prima di iniziare la lavorazione, apposita dichiarazione al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione indicando:

a) il proprio cognome e nome, e l'ubicazione dello stabilimento:

b) il tempo continuativo della lavorazione nel corso del mese solare per il quale è presentata la dichiarazione;

c) le qualità e le quantità delle materie prime che si vogliono lavorare;

d) le qualità e le quantità dei prodotti da ottenere e i recipienti nei quali saranno immessi e conservati.

Art. 4.

I prodotti ottenuti negli stabilimenti previsti negli articoli precedenti devono essere custoditi in appositi magazzini fiduciari.

Se i prodotti di cui al comma precedente possono dar luogo ad alcoli diversamente tassati, debbono essere separatamente custoditi in appositi recipienti identificati e suggellati dalla Finanza.

Durante la lavorazione di una determinata materia prima non è permesso introdurre nello stabilimento materie prime diverse da quelle indicate nella dichiarazione di lavoro, senza autorizzazione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Sono vietate le miscele di materie prime alcooligene atte a produrre spiriti soggetti a diverso trattamento fiscale.

Art. 5.

Negli stabilimenti contemplati al precedente art. 1 e nelle distillerie non possono essere introdotti liquidi fermentescibili o fermentati alcoolici di cui al presente decreto-legge, se non scortati da bolletta di accompagnamento da rilasciare dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, con le norme e modalità della bolletta di legittimazione degli spiriti, previa identificazione dei prodotti.

Dall'obbligo di cui sopra è escluso soltanto il vino,

Art. 6.

Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, ha facoltà di prescrivere l'aggiunta, ai fermentati alcoolici di cui all'art. 1, di una sostanza atta a rivelare la loro presenza, e di stabilire le norme da osservare per l'aggiunta di tale sostanza.

E' data altresì facoltà ai Ministri per le finanze, per l'industria e commercio e per l'agricoltura e foreste di prescrivere, di comune intesa, l'aggiunta di sostanze rivelatrici ai liquidi fermentescibili, nonchè di stabilire le norme che dovranno essere osservate per tale operazione.

La disposizione del comma precedente non si applica per i liquidi fermentescibili ottenuti dagli agrumi, dall'uva, dalle fragole, dalle marasche, dai lamponi, dalle ciliege, dalle pesche, dalle susine, dalle albicocche, dal ribes, dal tamarindo, nonchè per quelli ottenuti da altri frutti che potranno essere indicati con decreti da emanare d'intesa fra i Ministri per le finanze, per l'industria e commercio e per l'agricoltura e foreste.

Art. 7.

I funzionari delle Imposte di fabbricazione e gli ufficiali ed agenti della polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi momento nei locali dove si detengono o manipolano materie prime alcooligene. Essi hanno facoltà di prendere visione delle registrazioni e contabilità inerenti all'esercizio dell'industria e del commercio dei generi sopraindicati, di eseguire riscontri e ricerche e gli interessati hanno l'obbligo di assisterli in tali operazioni.

Gli ufficiali di polizia tributaria, agli effetti del presente decreto, possono avvalersi della facoltà prevista all'art. 33, primo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 8.

La produzione e il commercio dei liquidi fermentescibili e dei fermentati alcoolici, di cui al precedente art. 1, in stabilimenti non denunziati o in tempi diversi da quelli dichiarati, la produzione di prodotti diversi da quelli dichiarati, la detenzione dei prodotti stessi non denunziata in conformità del disposto dello stesso art. 1, le miscele di fermentati alcoolici, di materie alcooligene di diversa natura, tra di loro o col vino, sono considerati come predisposti in frode alla legge di imposta sugli spiriti, e chiunque li effettui è punito con la multa fino a lire 400.000 e i prodotti ottenuti sono confiscati.

Quando i prodotti ottenuti non possono essere confiscati, si applica, oltre la multa di cui al precedente comma, una multa di lire 2000 per quintale di prodotto.

Le stesse penalità si applicano per la mancanza della bolletta di accompagnamento, nonchè per l'omessa aggiunta delle sostanze rivelatrici prescritte, di cui ai precedenti articoli 5 e 6.

Oltre alle eventuali sanzioni di cui ai commi precedenti, chi omette di presentare le denunzie di cui all'art. 1, e la dichiarazione di lavoro di cui all'art. 3, è punito con l'ammenda fino a lire 50.000. Alla stessa pena soggiace chi rifiuti od ostacoli l'accesso agli agenti dell'Amministrazione finanziaria, salvo che il fatto costituisca reato più grave perseguibile ai sensi del Codice penale.

Ogni altra violazione alle norme stabilite dai precedenti articoli è punita con l'ammenda fino a L. 25.000.

Le sanzioni di cui sopra si applicano indipendentemente da quelle previste nel capo VIII del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive modificazioni.

Art. 9.

L'alcool ottenuto da materie prime — diverse dal vino e dalle vinacce — prodotte senza l'osservanza delle norme previste dagli articoli da 1 a 4 del presente decreto-legge sarà assoggettato al trattamento dell'alcool di prima categoria.

Anche per il vino e la vinaccia da sottoporre a distillazione rimane fermo il diritto degli organi dell'Amministrazione finanziaria di controllarne la genuinità.

Art. 10.

Chiunque sottrae o tenta di sottrarre con qualunque mezzo lo spirito al pagamento dei prescritti diritti erariali è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'importo dei diritti dovuti.

Lo spirito sottratto o che si tenti di sottrarre e i mezzi adoperati per commettere la frode sono soggetti a confisca, a termini della legge doganale e in deroga alle disposizioni dell'art. 240 del Codice penale.

Art. 11.

In deroga a quanto dispone l'art. 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per le violazioni del presente decreto costituenti delitti punibili con la sola multa, è ammessa la decisione amministrativa a termini della legge doganale.

La domanda per la decisione amministrativa, ove non sia fatta contestualmente alla redazione del verbale di accertamento del reato, è diretta all'Intendente di finanza.

L'Intendente notifica al trasgressore il termine perentorio entro cui dovrà depositare, a garanzia della esecuzione della decisione, una somma entro il minimo e il massimo della multa comminata per la violazione contestata, oltre l'ammontare delle spese e dei diritti eventualmente dovuti.

La decisione amministrativa spetta all'Intendente senza limiti di somma. Con la stessa decisione l'Intendente di finanza provvede sulle spese e può disporre la confisca nei casi in cui questa è comminata dal presente decreto.

Art. 12.

Il periodo di invecchiamento obbligatorio stabilito dall'art. 4 del decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, per i liquori prodotti con spirito e zucchero gravati di imposta e destinati al consumo interno, è ridotto a sei mesi.

Art. 13.

L'art. 5 del decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, è sostituito come segue:

Sui cali effettivi di alcool accertati nella preparazione e nell'invecchiamento dei liquori destinati al consumo interno, è accordato l'abbuono dell'imposta di fabbricazione ed eventualmente anche del diritto erariale, purchè non superino le seguenti misure:

— dopo il primo semestre di invecchiamento il 4 % e dopo il secondo semestre il 6 % del quantitativo di spi-

rito impiegato nella preparazione del prodotto che è rimasto giacente dopo gli anzidetti periodi di tempo.

Sui cali eccedenti quelli complessivi sopraindicati è dovuto senz'altro il pagamento dei tributi.

Art. 14.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1952
Atti del Governo, registro n. 59, *foglio n.* 115. — CONSOLI

DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1952, n. **1323.**

Nuovo sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Visto il regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, riguardante il regime fiscale degli oli di semi, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 231, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di stabilire un nuovo sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sugli oli greggi di semi destinati a qualsiasi uso e la corrispondente sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero sono stabilite nella misura di L. 6000 per quintale di prodotto.

Sugli oli di semi raffinati importati dall'estero, la sovrimposta di confine è stabilita nella misura di lire 6500 per quintale.

Le oleine di oli di semi importate dall'estero, qualunque sia la loro acidità, sono soggette al pagamento della sovrimposta di confine stabilita nel primo comma per gli oli greggi di semi.

Le paste di raffinazione di oli di semi importate dall'estero sono soggette alla sovrimposta di confine di cui al primo comma, commisurata sulla quantità di olio di semi non combinato in esse contenuto, eccedenti il 10 %.

La sovrimposta di confine di cui al primo ed al secondo comma si applica anche sui prodotti importati dall'estero contenenti oli di semi, in base alla quantità fissa di olio prevista dalle note alle voci della tariffa generale dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442, ovvero, nei casi non contemplati dalle dette note, in base alla quantità di olio in essi presente, da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori chimici delle dogane.

Art. 2.

Chiunque intenda estrarre oli dai semi ovvero raffinarli deve munirsi di una licenza di esercizio.

Per tale licenza è dovuto un diritto annuo di:

a) L. 25.000 per le fabbriche con annessa raffineria;

b) L. 20.000 per le raffinerie;

c) L. 17.000 per le fabbriche attrezzate con una o più presse continue o con presse continue e idrauliche e per quelle che procedono all'estrazione con solvente, ovvero con solvente ed a pressione nonchè per le fabbriche che, pur lavorando semi con impianti provvisti di sole presse idrauliche, abbiano una potenzialità giornaliera di lavorazione superiore a 200 q.li di semi;

d) L. 2.000 per tutte le altre fabbriche diverse da quelle indicate alla precedente lettera *c*).

La licenza è valevole per la ditta, per lo stabilimento e per l'anno solare per cui è rilasciata.

Il diritto di licenza deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e per gli stabilimenti di nuovo impianto o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.

Art. 3.

La liquidazione dell'imposta di fabbricazione sull'olio viene effettuata in base alla qualità e quantità dei semi ed alla resa percentuale in olio greggio dei semi stessi stabilita, a seconda del diverso sistema di disoleazione, (estrazione con solvente o per pressione) nelle annesse tabelle *A*) e *B*), firmate dal Ministro per le finanze.

Le rese percentuali in olio greggio dei semi oleosi, indicate nelle dette tabelle, possono essere modificate con decreto del Ministro per le finanze, in relazione alle eventuali variazioni del contenuto in olio dei semi nei singoli raccolti.

Qualora i semi da porre in lavorazione non siano nominati nelle predette tabelle, la liquidazione dell'imposta sull'olio ricavabile viene fatta in base ai risultati di analisi e con le modalità stabilite al successivo articolo 6.

Il pagamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi è fatto mediante versamento diretto alla competente Sezione provinciale di Tesoreria.

Art. 4.

Per i semi importati dall'estero, l'imposta sugli oli da essi ricavabili è liquidata dalla Dogana attraverso la quale avviene l'operazione di importazione, e riscossa dalla stessa Dogana.

Detta liquidazione sarà effettuata in base alle rese percentuali in olio greggio previste nella tabella *A*) per la disoleazione con solvente, a meno che l'importatore non esibisca alla Dogana un certificato rilasciato dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, attestante che la fabbrica, alla quale i semi sono destinati, è provvista di soli impianti di estrazione a pressione, nel qual caso la liquidazione stessa sarà

effettuata in base alle rese percentuali in olio greggio stabilite nell'annessa tabella *A*) per la disoleazione con pressione.

La disoleazione dei semi esteri e dei semi nazionali nelle fabbriche soggette a vigilanza continuativa della Finanza deve essere effettuata in tempi distinti e separati. Qualora in dette fabbriche si intenda detenere contemporaneamente semi oleosi esteri e nazionali, le fabbriche stesse debbono essere provviste di due distinti e separati magazzini vincolati alla Finanza, da adibire uno per la custodia di semi esteri e l'altro per quella dei semi nazionali.

Art. 5.

I semi oleosi importati dall'estero sui quali è stata pagata l'imposta sull'olio da essi ricavabile debbono essere avviati con bolletta di accompagnamento dalla Dogana di confine alla fabbrica di disoleazione. Detti semi introdotti nelle fabbriche provviste dei magazzini indicati al precedente art. 4, ove non siano posti immediatamente in lavorazione, debbono essere custoditi nell'apposito magazzino vincolato alla Finanza, dal quale verranno estratti nella quantità richiesta di volta in volta dal fabbricante per la lavorazione.

Qualora nelle fabbriche di oli di semi vengano disoleati esclusivamente semi esteri, durante il periodo in cui si effettui tale lavorazione, può prescindersi dalla custodia di detti semi nell'apposito magazzino vincolato alla Finanza. Peraltro la lavorazione deve essere effettuata sotto vigilanza continuativa del personale di finanza e la ditta, durante il tempo in cui dura la lavorazione dei semi esteri, ove lo stabilimento sia sprovvisto di magazzino per semi nazionali, non può introdurre in fabbrica questi ultimi semi.

I semi oleosi nazionali introdotti nelle fabbriche soggette a vigilanza continuativa della Finanza, ove non siano posti immediatamente in lavorazione, debbono essere custoditi nell'apposito magazzino.

Per i semi nazionali che si intende passare direttamente in lavorazione, il fabbricante dovrà esibire la quietanza di Tesoreria comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta sul quantitativo di olio ricavabile, calcolato nel modo indicato al precedente art. 3.

L'estrazione dei semi nazionali dall'apposito magazzino dovrà essere effettuata nella quantità richiesta di volta in volta dal fabbricante, previa esibizione della quietanza di Tesoreria comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta.

Art. 6.

Ai fini della determinazione della percentuale di olio greggio dei semi oleosi non nominati nelle annesse tabelle, saranno dalle Dogane o dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, secondo la rispettiva competenza, prelevati campioni e inviati, per l'analisi, al competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane ed imposte indirette.

Detta percentuale di olio sarà determinata analiticamente per estrazione con solvente, riportando la quantità dell'olio così ottenuta all'umidità mercantile dei semi stabilita nell'otto per cento e detraendo il numero fisso due, se i semi sono destinati a stabilimenti provvisti di impianti di sola estrazione a solvente o di impianti a solvente ed a pressione, ovvero il numero fisso quattro, se i semi sono destinati a stabilimenti provvisti soltanto di impianti a pressione.

Art. 7.

Sono soggette alla vigilanza continuativa della Finanza:

a) le raffinerie di oli di semi;

b) le fabbriche di oli di semi con annessa raffineria;

c) le fabbriche di oli di semi provviste di soli impianti di disoleazione con solvente, ovvero di impianti con solvente ed a pressione;

d) le fabbriche di oli di semi che, pur non avendo attrezzatura per l'estrazione con solvente, abbiano impianti di disoleazione con presse continue;

e) le fabbriche di oli di semi che lavorino, con qualsiasi processo, semi esteri ed aventi una potenzialità giornaliera di lavorazione superiore a 25 q.li di semi;

f) le fabbriche che, pur lavorando esclusivamente semi nazionali con impianti di disoleazione provvisti di sole presse idrauliche, abbiano una potenzialità di lavorazione superiore a 200 quintali di semi giornalieri.

Sono soggette a vigilanza saltuaria della Finanza le fabbriche non contemplate nel precedente comma.

Le fabbriche di oli di semi assoggettate a vigilanza sia continuativa che saltuaria della Finanza, debbono prestare una cauzione rapportata all'ammontare della imposta corrispondente alla massima quantità di olio producibile nelle 24 ore, calcolata in base alla resa prevista nelle tabelle *A*) e *B*) per i semi a più alto contenuto in olio.

Le raffinerie di oli di semi debbono prestare una cauzione rapportata all'ammontare della imposta corrispondente alla massima quantità di olio producibile nelle 24 ore.

Le cauzioni saranno prestate nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione finanziaria e nei modi indicati all'art. 36 del decreto-legge 6 ottobre 1948, numero 1200, convertito nella legge 3 dicembre 1948, numero 1388.

Chiunque ometta di prestare, nel termine fissato, le cauzioni di cui ai precedenti commi è tenuto al pagamento di una pena pecuniaria dal doppio al quintuplo della imposta sulla quale si sarebbe dovuta ragguagliare la cauzione.

Art. 8.

Le fabbriche di oli di semi soggette a vigilanza saltuaria, almeno dieci giorni prima dall'inizio della lavorazione, debbono presentare apposita dichiarazione di lavoro, in doppio esemplare, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Alla dichiarazione di lavoro deve essere allegata la quietanza di Tesoreria comprovante il pagamento della imposta.

Nella dichiarazione deve essere indicato:

a) il nominativo del fabbricante o di chi lo rappresenta;

b) la località in cui si trova la fabbrica;

c) la qualità e la quantità dei semi oleosi che si intende porre in lavorazione;

d) il numero delle presse idrauliche che si intende impiegare per la lavorazione;

e) il numero delle presse preparatorie;

f) il diametro interno della campana e la relativa altezza per ciascuna pressa;

g) il numero dei giorni lavorativi con l'indicazione della data di ciascun giorno;

h) la qualità, la quantità dei semi introdotti in fabbrica nonchè la data e l'ora della loro introduzione;

i) gli estremi delle fatture, note, conti, quietanze o altri documenti emessi in relazione all'acquisto od al passaggio dei semi oleosi in conto lavorazione, ai sensi degli articoli 8 della legge 19 giugno 1940, n. 762 e 16 e 35 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10; ovvero, quando trattisi di semi esteri, gli estremi delle relative bollette di importazione;

l) il quantitativo di olio ricavabile dalla partita di semi da lavorare, calcolato nel modo indicato all'art. 3;

m) l'importo della imposta pagata sul quantitativo di olio di cui alla precedente lettera *l*);

n) gli estremi della quietanza di Tesoreria comprovante il pagamento dell'imposta.

Le lavorazioni dei semi che importano una durata superiore ad una intera giornata debbono essere effettuate con orario continuativo nelle 24 ore, e proseguire ininterrottamente fino ad esaurimento della partita di semi da lavorare.

Le lavorazioni che importano una durata non superiore alle 24 ore, debbono essere effettuate pure con orario continuativo per tutto il tempo necessario alla lavorazione dichiarata.

In ciascun mese non possono essere presentate più di tre dichiarazioni di lavoro per la stessa qualità di seme.

Il fabbricante non può produrre olio in quantità maggiore di quella risultante dalla dichiarazione di lavoro, a meno che non presenti, prima di proseguire la lavorazione, una suppletiva dichiarazione di lavoro per la produzione eccedente quella già dichiarata.

Art. 9.

Per i semi oleosi importati dall'estero, destinati ad usi diversi dalla disoleazione, non è dovuto il pagamento dell'imposta di fabbricazione sull'olio da essi ricavabile.

L'importatore deve presentare, alla Dogana, attraverso la quale avviene l'importazione, domanda corredata da un certificato rilasciato dalla competente autorità comprovante l'uso al quale i semi sono destinati.

Il trasporto dei semi dalla Dogana di confine alle rispettive destinazioni dovrà avvenire con il vincolo della bolletta di accompagnamento.

Art. 10.

La lavorazione dei semi e dei frutti oleosi effettuata nelle fabbriche di oli di semi, per ricavare oli fluidi o concreti non soggetti ad imposta di fabbricazione, deve essere denunziata da parte dei fabbricanti interessati al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, almeno dieci giorni prima dell'inizio della lavorazione.

Tale lavorazione dovrà essere effettuata in tempi distinti e separati dalla fabbricazione degli oli di semi soggetti ad imposta.

La raffinazione, presso lo stesso stabilimento di oli di semi, di oli fluidi o concreti non soggetti ad imposta, nonchè di altri grassi deve essere fatta in tempi diversi o con impianti sistemati in reparti nettamente distinti e separati.

Art. 11.

E' vietato detenere, vendere, porre in vendita, o comunque mettere in commercio oli di semi miscelati con oli fluidi o concreti non soggetti ad imposta di fabbricazione, ovvero con altri grassi di origine animale o vegetale tal quali o che abbiano subìto trattamenti fisici o chimici.

E' del pari vietato detenere, vendere, porre in vendita o comunque mettere in commercio per usi commestibili oli di semi raffinati che non abbiano i requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Art. 12.

Gli oli di noce, di girasole e di ravizzone estratti da semi di produzione locale e destinati esclusivamente al diretto consumo familiare dei produttori degli stessi semi e spremitori dei relativi oli, sono esentati dagli obblighi stabiliti dall'art. 10 del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, fermo restando il pagamento della imposta di fabbricazione. In nessun caso i produttori di semi e gli spremitori di oli potranno ritirare dalle fabbriche, per ogni anno, più di kg. 80, aumentabili di kg. 10 per ogni membro di famiglia convivente, di oli di semi esenti dall'obbligo della raffinazione, nè potranno fare commercio degli oli stessi.

Sono pure esentati dagli obblighi previsti dal sopraindicato art. 10 del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, gli oli di semi elencati nella Farmacopea ufficiale che siano destinati ad usi medicinali, purchè non siano introdotti in depositi o esercizi di vendita di oli alimentari o di generi commestibili.

Art. 13.

Per gli oli di semi esportati all'estero è accordata la restituzione della imposta di fabbricazione.

Per i prodotti contenenti oli di semi esportati all'estero è accordata la restituzione dell'imposta di fabbricazione calcolata:

a) per i prodotti per i quali la tariffa generale dei dazi doganali prevede, in caso di importazione, la determinazione del contenuto di olio in quantità fissa, in base alla detta quantità fissa;

b) per gli altri prodotti in base alla quantità di olio accertata mediante analisi eseguita dai laboratori chimici delle Dogane.

Il diritto alla restituzione dell'imposta si prescrive nel termine di due anni, a decorrere dalla data della bolletta doganale di esportazione o dalla data di comunicazione alla ditta interessata dell'esito dell'analisi compiuta dal competente Laboratorio chimico delle dogane e imposte indirette.

Non è ammessa altra prova dell'avvenuta esportazione all'estero all'infuori della esibizione della bolletta originale di esportazione, debitamente munita dell'attestazione degli agenti di finanza, a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 14.

Per gli oli di semi impiegati sotto vigilanza finanziaria continuativa nella fabbricazione di resine gliceroftaliche modificate (alchidiche) è concesso il rimborso dell'imposta di fabbricazione.

Per gli oli di semi impiegati sotto vigilanza finanziaria continuativa nella fabbricazione del linoleum, delle tele cerate o della gomma elastica artificiale (factis) è concesso il rimborso dell'imposta di fabbricazione nella misura del 30 % dell'imposta stessa.

Il diritto ai rimborsi di cui ai commi precedenti si prescrive nel termine di due anni dalla data del verbale di impiego dell'olio nella fabbricazione dei prodotti sopra indicati, redatto dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Le spese di vigilanza sono a carico della ditta interessata.

Art. 15.

La circolazione degli oli di semi, in quantità superiore ai kg. 25, è soggetta in tutto il territorio dello Stato a bolletta di legittimazione, che deve tra l'altro riportare l'indicazione dell'uso industriale o alimentare a cui il prodotto è destinato.

La circolazione delle oleine o delle paste di raffinazione in quantità, per ciascun prodotto, superiore ad un quintale è soggetta a bolletta di legittimazione.

Il deposito fuori fabbrica o raffineria degli oli di semi per quantità superiore al quintale; delle oleine o delle paste di raffinazione in quantità superiore, per ciascun prodotto, ai cinque quintali, è soggetto alla tenuta di apposito registro di carico e scarico. Il deposito deve essere denunciato al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 16.

Chiunque è trovato in possesso di un deposito di oli di semi, di oleine o di paste di raffinazione non denunciato a termine dell'art. 15 è punito con la multa dal doppio al decuplo della imposta relativa ai prodotti suddetti trovati in deposito.

Chiunque tiene in deposito oli di semi, oleine o paste di raffinazione in quantità superiore a quella risultante dai registri di carico e scarico è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta corrispondente alle eccedenze accertate.

Chiunque pone in circolazione olio di semi, oleine o paste di raffinazione senza la prescritta bolletta di legittimazione o con bolletta irregolare è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta corrispondente ai prodotti suddetti.

Art. 17.

Chiunque dà in tutto o in parte ai semi oleosi importati dall'estero senza pagamento della imposta sull'olio contenuto, una destinazione od un uso diversi da quelli dichiarati, è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta dovuta.

Art. 18.

Il primo e il secondo comma dell'art. 18, il primo comma dell'art. 19, il primo comma dell'art. 20, il secondo comma dell'art. 22 del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Chiunque fabbrichi o raffini clandestinamente oli di semi è punito, oltre che con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta corrispondente al prodotto già ottenuto ed ottenibile dalle materie rinvenute in fabbrica o in raffineria e nei locali gli annessi od attigui, con la reclusione fino a due anni ».

« La multa non può essere in nessun caso inferiore a lire un milione ».

« Chiunque sottragga o tenti di sottrarre con qualunque mezzo gli oli di semi al regolare accertamento della imposta è punito con multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo della imposta frodata o che sarebbe stata frodata. La multa non potrà essere in nessun caso inferiore a lire duecentomila. Il contravventore incorre nel ritiro della licenza ».

« La lavorazione eseguita in tempi o modi diversi da quelli specificati nella dichiarazione di lavoro, è punita con multa variabile da lire duecentomila a lire un milione nonchè con multa proporzionale in misura non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta frodata o che potè essere frodata. Il contravventore può incorrere nel ritiro della licenza ».

« La detenzione di oli raffinati, non aventi i requisiti previsti dall'art. 10 è punita con un'ammenda da duecentomila lire ad un milione ».

Art. 19.

Le infrazioni alle disposizioni dell'art. 10 sono punite con l'ammenda da L. 200.000 a L. 1.500.000.

Le infrazioni alle disposizioni dell'art. 11 sono punite con l'ammenda da L. 200.000 a L. 1.500.000 oltre il pagamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi calcolata sull'intero quantitativo dell'abusiva miscela.

Ogni altra infrazione alle disposizioni del presente decreto è punita con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000.

Art. 20.

Le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19, per quanto concerne la misura delle pene della multa e dell'ammenda, sono adottate in modifica agli articoli 24 e 26 del Codice penale e delle loro successive modificazioni.

Art. 21.

I semi oleosi di qualsiasi provenienza che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino nelle fabbriche di disoleazione o nelle raffinerie, o che a qualsiasi titolo ed in qualsiasi luogo siano detenuti dai fabbricanti o raffinatori di oli di semi, anche se in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, ed anche se viaggianti, debbono essere denunciati dai fabbricanti, dai raffinatori, o da qualsiasi altro detentore diverso dai produttori, distintamente per qualità e per quantità entro dieci giorni dalla data suddetta all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla Dogana, secondo la rispettiva competenza.

L'Ufficio tecnico o la Dogana, ricevuta la denuncia, procede subito, per i semi esteri, alla liquidazione dell'imposta sull'olio da essi ricavabile, e la notifica all'interessato. Questi non oltre quindici giorni dalla ricevuta notificazione deve provvedere al pagamento dell'imposta mediante versamento alla competente Sezione di tesoreria provinciale.

Sulle somme non pagate entro il suddetto termine è dovuta l'indennità di mora prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286.

Per i semi nazionali di cui alla denuncia suddetta, il pagamento dell'imposta sull'olio da essi ricavabile deve essere effettuato:

a) per le fabbriche soggette a vigilanza continuativa della Finanza, all'atto della immissione dei semi in lavorazione;

b) per le fabbriche soggette a vigilanza saltuaria, al momento della presentazione della dichiarazione di lavoro al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 22.

L'imposta di cui al primo comma dell'art. 1 si applica anche sull'olio greggio di semi di qualsiasi provenienza e su quello raffinato prodotto nel territorio dello Stato nonchè sulle oleine e sull'olio non combinato contenuto, in eccesso del 10 %, nelle paste di raffinazione che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino nelle fabbriche produttrici o raffinerie, e comunque o dovunque in possesso dei fabbricanti o raffinatori di oli di semi, anche se viaggianti, nonchè in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria e che alla predetta data non abbiano assolto il tributo.

L'imposta di cui al comma secondo dell'art. 1 si applica anche sull'olio di semi raffinato estero che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, si trovi nelle fabbriche o raffinerie e nelle altre condizioni di cui al precedente comma e comunque o dovunque in possesso dei fabbricanti o raffinatori di oli, e che alla predetta data non abbia assolto il tributo.

A tale scopo il fabbricante, il raffinatore o il detentore dei prodotti di cui ai precedenti commi dovranno fare denuncia delle quantità possedute entro dieci giorni dalla data suddetta all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla Dogana, secondo la rispettiva competenza.

Il pagamento dell'imposta liquidata in base alla denuncia di cui sopra dev'essere effettuata in Tesoreria entro quindici giorni dalla notificazione della liquidazione. Sulle somme non versate entro il termine suddetto è dovuta l'indennità di mora prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286.

Per le scorte di oli di semi di proprietà dello Stato, comunque o dovunque depositate, denunciate ai sensi del terzo comma del presente articolo, il pagamento dell'imposta sarà effettuato di volta in volta sulle singole partite di olio estratte per il consumo.

Art. 23.

Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui ai precedenti articoli 21 e 22 o presenti denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai dieci giorni previsti dai detti articoli 21 e 22.

Art. 24.

Il diritto all'abbuono dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi che siano stati esportati all'estero direttamente dalle fabbriche o dalle raffinerie, non ancora prescritto alla data di entrata in vigore del presente decreto, si prescrive nel termine di sessanta giorni a decorrere dalla data stessa

Art. 25.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno è presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 59, *foglio n.* 114. — CONSOLI

TABELLA A

Rese in chilogrammi di olio greggio per 100 kg. di semi oleosi importati dall'estero

Semi oleosi di:	Provenienza	Estrazione di olio: con solvente kg.	Estrazione di olio: a pressione kg.
Arachide senza guscio	India	46	44
	Cina	42	40
	S. U.	42	40
Canapa	diversa	28	25
Cardo	diversa	28	25
Colza	Cina	39	36
	Eritrea	33	30
	Canadà	27	24
	India	40	37
Cotone con linter	diversa	15	11
Cotone delinterato	diversa	19	15
Girasole con guscio	diversa	27	24
Girasole senza guscio	diversa	43	41
Lino	America	36	33
	India	38	35
	Africa e Medio Oriente	33	30
	Turchia	36	33
Neuk	Africa	36	33
	India	35	32
Papavero bianco	diversa	40	37
Papavero azzurro	diversa	38	35
Ricino	Etiopia	46	44
	A.O.B. Iran	45	43
	Brasile, Giava, India, Congo Belga	44	42
Senape	Cina	38	35
	Altre provenienze	33	30
Sesamo nero	Siam o Cina	46	44
Sesamo bianco e/o giallo	Cina	48	46
	Africa e Medio Oriente	45	43
Soja	S. U.	17	13
	Cina	16	12
Tabacco	diversa	26	23
Vinaccioli	diversa	12	8

Il Ministro per le finanze
VANONI

TABELLA *B*.

Rese in chilogrammi di olio greggio per 100 kg. di semi oleosi nazionali

Semi oleosi di:	Estrazione di olio con solventi kg.	Estrazione di olio a pressione kg.
Arachide senza guscio	42	40
Canapa	28	25
Colza	37	34
Cotone con linter	13	9
Cotone delinterato	17	13
Girasole con guscio	25	22
Girasole senza guscio	41	39
Lino	34	31
Ricino	45	43
Senape	30	27
Sesamo	44	42
Soja	16	12
Tabacco	28	25
Vinaccioli	13	9
Germi di mais	12	8
Germi di riso	12	8
Pomodoro	22	18
Noci	55	53
Mandorle	50	48
Nocciole	55	53
Zucca	35	32
Camelina	30	27

Il Ministro per le finanze
VANONI

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1952.

Trasferimento del comune di San Floriano del Collio dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Cormons a quella dei corrispondenti uffici di Gorizia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare le attuali circoscrizioni degli Uffici delle imposte dirette e del registro di Cormons al fine di assicurare ai contribuenti del comune di San Floriano del Collio un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore facilità di mezzi di comunicazione da tale Comune alla sede di Gorizia;

Decreta:

Il comune di San Floriano del Collio viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Cormons a quella dei corrispondenti uffici di Gorizia.

Roma, addì 16 settembre 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1952
Registro n. 25 Finanze, foglio n. 142. — MOFFA

(5273)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Frattamaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 5 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1952, registro n. 23 Interno, foglio n. 179, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Frattamaggiore (Napoli) di un mutuo di L. 1.890.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5138)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castelnuovo Parano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 7 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1952, registro n. 23 Interno, foglio n. 139, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Castelnuovo Parano (Frosinone) di un mutuo di L. 934.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5153)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Donato Val di Comino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 5 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1952, registro n. 23 Interno, foglio n. 165, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di San Donato Val di Comino (Frosinone) di un mutuo di L. 3.080.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5155)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di politica economica e finanziaria presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Genova è vacante la cattedra di politica economica e finanziaria cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5299)

Vacanza della cattedra di storia della filosofia presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Pavia, è vacante la cattedra di storia della filosofia cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5300)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « Ente costruzione Quartiere Giuliano Dalmata », in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 19 ottobre 1952, i poteri conferiti al rag. Ruggero Di Leo, commissario della Società cooperativa « Ente costruzione Quartiere Giuliano Dalmata », con sede in Milano, sono stati prorogati dal 30 settembre 1952 al 31 gennaio 1953.

(5249)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 232

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 29 ottobre 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,91	649 —
» Firenze	624,90	646 —
» Genova	624,93	648,50
» Milano	624,93	649 —
» Napoli	624,85	647,50
» Palermo	624,91	649 —
» Roma	624,91	649 —
» Torino	624,90	646 —
» Trieste	624,91	—
» Venezia	624,90	650 —

Media dei titoli del 29 ottobre 1952

Rendita 3,50 % 1906	68,30
Id. 3,50 % 1902	67,70
Id. 3 % lordo	66,85
Id. 5 % 1935	98,40
Redimibile 3,50 % 1934	77,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	75,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	74,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,90
Id. 5 % 1936	93,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	99 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	99 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	99 —

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 29 ottobre 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,92
1 dollaro canadese	» 649 —

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1.749,78

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto 29 maggio 1951, n. 20441.2/8911, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1949;
Vista la nota del Prefetto di Macerata, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Bruno Carattoli, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Bruno Carattoli, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata, il vice prefetto dott. Gaetano Barbagallo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 24 ottobre 1952

p. *L'Alto Commissario:* BIANCOROSSO

(5295)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto 6 agosto 1951, n. 20441.2/10592, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1949;
Vista la nota del Prefetto di Macerata con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Bruno Carattoli, trasferito ad altra sede nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Bruno Carattoli, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata, il vice prefetto dott. Gaetano Barbagallo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 17 ottobre 1952

p. *L'Alto Commissario:* BIANCOROSSO

(5258)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso ad un posto di preparatore straordinario di gabinetto di chimica (grado 12°, gruppo B), nel personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, e successive modificazioni, in particolare il regio decreto 16 maggio 1940, n. 771;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visti i regi decreti 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172 e 8 luglio 1941, n. 868, che recano norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, che riforma la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che riguarda la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni nei pubblici impieghi, convertito nella legge 21 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni;

Visti la legge 25 settembre 1940, n. 1458, il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, il decreto legislativo 13 marzo 1948, n. 241, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 e la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernenti i benefici a favore degli invalidi, orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-43, dei reduci e congiunti dei caduti per la guerra di liberazione, di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, dei combattenti della 2ª guerra mondiale nonchè dei mutilati ed invalidi e dei congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi ed orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatto di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, nonchè l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernente il riconoscimento di qualifiche partigiane e delle qualifiche di reduci dalla deportazione e dall'internamento;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, circa norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impieghi ed in particolare l'art. 5 di esso;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, che prevede l'ammissione ai pubblici concorsi prescindendo dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando, già rivestono la qualifica di impiegati civili di ruolo;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra.

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, che eleva temporaneamente a 35 anni il limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Vista la legge 8 aprile 1952, n. 212, sui miglioramenti economici ai dipendenti statali;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 1952 con nota n. 31561/12106;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ad un posto di preparatore straordinario di gabinetto di chimica (grado 12°, gruppo *B*) nel personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Il concorso è per titoli ed esami.

La Commissione giudicatrice valuterà, mediante coefficienti numerici, i titoli esibiti dai concorrenti.

Costituisce titolo di preferenza l'aver prestato servizio quinquennale presso l'Accademia navale in qualità di assistente incaricato o comandato.

E' in facoltà della Commissione giudicatrice del concorso di richiedere ai concorrenti una prova dell'attitudine pratica.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani muniti di diploma di maturità classica o scientifica, di diploma di Istituto tecnico industriale o di diploma di geometra, che comprovino di appartenere al personale tecnico addetto agli Istituti scientifici e scientifico-pratici delle Università, ovvero ad altri Istituti governativi di istruzione superiore o di istruzione media.

Art. 3.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che non abbiano superato il 35° anno di età.

Detto limite di età è elevato:

1) ad anni 40 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

2) ad anni 44 per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

3) ad anni 45 per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra o mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra e mutilati ed invalidi per servizio, nonchè per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 ottobre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 della legge 3 maggio 1950, n. 323, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di anni 35 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte con quelle previste dai numeri 1) e 2) del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo.

Il Ministro è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti: esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da lire 32, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli

affari generali Divisione personali civili Sezione 2ª) non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che nel termine anzidetto non siano corredate di tutti i documenti richiesti dall'articolo seguente.

Nelle domande dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alla domanda;

c) se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo;

d) che accettano qualsiasi destinazione verrà loro assegnata all'atto della eventuale nomina e successivamente.

I documenti attestanti titoli preferenziali, valutabili a norme delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendono far valere, debbono essere prodotti entro il termine stabilito nel bando per la presentazione di tutti gli altri documenti in esso richiesti.

Art. 5.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 40, debitamente legalizzato.

2. Certificato di cittadinanza italiana in bollo da L. 24 debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

3. Certificato in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in nessuna delle cause, che, ai termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

4. Certificato del casellario giudiziale in bollo da L. 85, certificato generale, rilasciato dall'ufficiale del casellario giudiziale del tribunale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal procuratore della Repubblica e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, in bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Diploma originale o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati al precedente art. 2, oppure certificato provvisorio sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso rilasciato in base alle vigenti disposizioni del Ministero della pubblica istruzione.

I diplomati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, hanno facoltà di esibire un certificato della scuola, debitamente legalizzato dal provveditore agli studi, attestante l'avvenuto conseguimento del diploma, salvo ad esibire lo originale o la copia autentica di esso prima dell'eventuale nomina.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nella impossibilità di presentare il diploma originale, o la copia autentica di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'Istituto presso il quale conseguirono il richiesto titolo di studio, debitamente legalizzato dal provveditore agli studi.

7. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (bollato con marca da L. 40 sul primo foglio e con marca da L. 32 sugli intercalari), oppure certificato d'esito di leva, in bollo da L. 24, per coloro che siano stati dispensati per qualsiasi motivo dal compiere il servizio militare o che, avendo concorso alla leva, non abbiano ancora prestato il servizio militare. Coloro che abbiano prestato servizio militare di guerra ed i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati o di assimilati ad operazioni di guerra, dovranno produrre la dichiarazione integrativa della competente autorità militare in bollo da L. 24, dalla quale risulti esplicitamente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la partecipazione dell'interessato ad azioni di guerra.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518 e 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati ed invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualifica mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni.

Gli orfani dei caduti ed i figli di invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità i primi mediante certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualifica, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalla competente autorità.

8. Certificato medico in bollo da L. 24 di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato da un ufficiale medico militare o da un medico provinciale o da un medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare mensione e indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico dev'essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto. Per gli invalidi di guerra il certificato dev'essere rilasciato dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita medica di un sanitario di sua fiducia.

9. Fotografia di data recente, con firma del candidato, autenticata dal sindaco o da un notaio (tassata con marca da L. 32 e debitamente legalizzata) quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario nel quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi.

10. I candidati coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, in bollo da L. 24.

11. I candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, dovranno presentare copia autentica dello stato di servizio civile, rilasciata dal competente ufficio.

12. Documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina, nonchè tutti i titoli che il candidato riterrà opportuno produrre per certificare la propria idoneità e abilità all'esercizio della professione di chimico.

Art. 6.

La domanda ed i documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Non saranno ammessi al concorso coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguito l'idoneità.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio in una delle Amministrazioni dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9, salvo sempre al Ministero di chiederne l'esibizione.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 10 del precedente art. 5, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere allegato ai documenti stessi.

I candidati che si trovino sotto le armi sono dispensati dal dover produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 5 e 8 del precedente articolo 5, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 32, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta ed inoltre la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione di coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in una o più prove pratiche di abilità da sostenere dinanzi alla Commissione giudicatrice di cui al seguente art. 8.

Essi avranno luogo in Livorno presso l'Accademia navale od eventualmente in altra sede che il Ministero si riserva di designare.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto Ministeriale e sarà così composta:

a) comandante in 2ª dell'Accademia, direttore degli Studi, presidente;

b) comandante in 3ª dell'Accademia, membro;

c) professore di ruolo dell'Accademia, titolare del gabinetto di chimica, membro;

d) funzionario della carriera amministrativa del Ministero, segretario senza voto.

I lavori della Commissione giudicatrice procederanno in conformità di quanto è stabilito dal penultimo comma dell'art. 12 del regolamento approvato con regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135.

A parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800.

Art. 9.

Il vincitore del concorso viene nominato con decreto Ministeriale, preparatore di gabinetto straordinario in prova con la retribuzione annua lorda di L. 175.000 oltre gli altri assegni previsti dalle vigenti disposizioni e con l'obbligo di assumere servizio nel termine stabilito, ritenendosi rinunciatario in caso di inadempimento.

I preparatori di gabinetto straordinari possono essere dispensati in qualunque momento dall'ufficio con decreto Ministeriale. su proposta motivata dal Comando dell'Accademia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 agosto 1952

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1952
Registro n. 14, foglio n. 336

PROGRAMMA DI ESAME

1. Prova di abilità pratica sul montaggio di apparecchi da Laboratorio e preparazione di reagenti.

La prova sarà fatta su argomenti elementari e comuni a tutti i laboratori di chimica.

Si indicano, a titolo di esempio, i seguenti:

a) montare un apparecchio per distillazione a pressione ridotta;

b) montare un apparecchio per produrre cloro;

c) montare un apparecchio elettrolitico per raccogliere idrogeno ed ossigeno;

d) soffiare, piegare e saldare tubi di vetri;

e) preparare una quantità stabilita di un acido a una certa concentrazione partendo dall'acido a concentrazione superiore;

f) preparare una soluzione titolata di un reagente, per pesata.

2. Esame orale di discussione sulla prova pratica eseguita e su prove analoghe richieste verbalmente dalla Commissione esaminatrice.

Roma, addì 12 agosto 1952

Il Ministro: PACCIARDI

(5301)

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria del concorso a dodici posti di ispettore (gruppo A, grado 8°) nel ruolo dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto Ministeriale 15 novembre 1951.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185 ed il decreto legislativo 31 agosto 1945, n. 532;

Vista la legge 26 luglio 1939, n. 1037;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111;

Visto il decreto Ministeriale 15 novembre 1951, n. 36829, registrato alla Corte dei conti il 23 stesso mese, registro n. 17, foglio n. 174, con il quale fu indetto un concorso per titoli a dodici posti di ispettore (gruppo *A*, grado 8°) nel ruolo dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 12 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 24 stesso mese, registro n. 6, foglio n. 318, col quale fu nominata la Commissione giudicatrice;

Visti gli atti della predetta Commissione e riscontrata la loro regolarità;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa;

Considerato che per effetto dell'art. 20 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, la metà dei posti messi a concorso deve essere conferita ai candidati combattenti risultati idonei;

Tenuto presente che l'aliquota del dieci per cento dei posti di organico da destinare agli invalidi di guerra, prevista dall'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, risulta già raggiunta nel ruolo dell'Ispettorato generale di finanza;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso per titoli a dodici posti di ispettore (gruppo *A*, grado 8°) nel ruolo dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto Ministeriale 15 novembre 1951:

1.	Passi Mariano, combattente, invalido di guerra	punti 76,85
2.	Romano Carlo	» 75,75
3.	Rescigno Felice	» 75,65
4.	Sannoner Valentino, combattente	» 74,50
5.	Marfè Giovanni	» 74 —
6.	Meglioli Pasquale	» 73,50
7.	Gangemi Federico	» 73,25
8.	Cassoli Giustino	» 72,65
9.	Passafiume Salvatore, combattente	» 68,40
10.	Trupiano Salvatore	» 67,30
11.	Quarantiello Mario, combattente	» 67,25
12.	Martello Rocco, combattente	» 66,50
13.	Floris Antonio, combattente	» 65,70
14.	Campitelli Rosa	» 65,65
15.	Anceschi Enzo	» 64,50
16.	Terranova Giovanni, combattente	» 64,25
17.	Bagnato Giovanni	» 63,70

18. Veneziano Angelo, combattente . punti 63,50
19. Capitani Settimio . » 63,25
20. Cernigliaro Marco, combattente » 63,10
21. Patanè Mariano . » 60,90
22. Tiralosi Paolo, combattente, invalido di guerra . . . . . . » 60,75

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1) Passi Mariano, combattente;
2) Romano Carlo;
3) Rescigno Felice;
4) Sannoner Valentino, combattente;
5) Marfè Giovanni;
6) Meglioli Pasquale;
7) Gangemi Federico;
8) Cassoli Giustino;
9) Passafiume Salvatore, combattente;
10) Quarantiello Mario, combattente;
11) Martello Rocco, combattente;
12) Floris Antonio, combattente.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Trupiano Salvatore
2. Campitelli Rosa
3. Anceschi Enzo
4. Terranova Giovanni
5. Bagnato Giovanni
6. Veneziano Angelo
7. Capitani Settimio
8. Cernigliaro Marco
9. Patanè Mariano
10. Tiralosi Paolo

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 agosto 1952

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1952
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 82. — GRIMALDI

(5297)

PREFETTURA DI LUCCA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il proprio decreto n. 3960 del 31 gennaio 1951, col quale è stato bandito il concorso ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Lucca al 30 novembre 1950;
Visto il proprio decreto n. 6743 del 16 marzo 1952, col quale è stato revocato il bando di concorso per la prima condotta medica di Pietrasanta, coperta per trasferimento a norma del regolamento per il personale sanitario di quel Comune;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso in parola;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 giugno 1934, n. 1265, ed il regolamento per i concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Lucca al 30 novembre 1950:

1. Alessandri Stringari Ciriaco . . punti 52,51 su 100
2. Satti Lucio Silla . . » 51,95 »
3. Sarteschi Domenico . . » 51,87 »
4. Marchetti Giovanni . . . . » 51,61 »
5. Rondina Luigi . . . . . » 51,54 »
6. Zucchi Vladimiro . . . . » 51,38 »
7. Gemignani Giovanni . . . . » 51,15 »
8. Giovannini Sergio . . . . » 51,10 »
9. Ventura Riccardo . . . . . » 51,07 »
10. Fazzi Luigi . . » 50,92 »
11. Palla Massimo . . . . . . » 50,88 »
12. Chiesa Marino . . . . . » 50,61 »
13. Panetta Antonio . . . . . » 50,35 »
14. Martinelli Pietro . . . . punti 50,28 su 100
15. Andreazzini Ilario . . » 49,90 »
16. De Paulis Francesco . . » 49,88 »
17. Soraggi Giovanni . . » 49,85 »
18. Carraro Gian Antonio . . » 49,78 »
19. Francini Giorgio . » 49,53 »
20. Bertagni Brunetto . . » 49,50 »
21. Francesconi Armando . » 49,49 »
22. Rigali Domenico . » 49,48 »
23. Giovannini Bruno . . » 49,46 »
24. Albiuso Pier Francesco . » 49,19 »
25. Urbano Ugo . . . » 49,13 »
26. Mini Tullio . . » 49,10 »
27. Barsella Valerio . . » 48,91 »
28. Ferro Libero . » 48,58 »
29. Guideri Guido » 48,48 »
30. Stringari Giuseppe » 48,40 »
31. Franceschi Virgilio . » 48,30 »
32. Galletti Carlo . » 48,28 »
33. Sanesi Osvaldo » 48,20 »
34. Tomei Enzo » 48,17 »
35. Ripoli Renzo » 48,17 »
36. Mingucci Alberto, coniugato con un figlio » 47,65 »
37. Mazzocchi Mario, celibe » 47,65 »
38. Toni Enzo » 47,44 »
39. Luciani Ernesto . » 47,28 »
40. Palmerini Publio » 47,23 »
41. Guidi Marcello » 47,20 »
42. Santini Mario Paolo » 47,19 »
43. Iannuzzi Arturo » 47,11 »
44. Mannocci Pier Luigi » 47,00 »
45. Taddei Vinicio » 46,99 »
46. Nicolai Carlo . » 46,91 »
47. Bianucci Gino » 46,84 »
48. Pierazzini Antonio » 46,69 »
49. Zazzeri Adolfo » 46,68 »
50. Vaccarella Carmelo » 46,63 »
51. Rossetti Michele » 46,43 »
52. Cariati Abramo . » 46,37 »
53. Cigarini Giorgio . » 46,30 »
54. Canevazzi Remo . » 46,26 »
55. Diodati Silvio . » 46,16 »
56. Rosellini Renato . » 46,13 »
57. Malagoli Alberto . » 46,07 »
58. Satta Luigi . » 45,93 »
59. Seri Franco » 45,52 »
60. Franceschi Bernardo » 45,38 »
61. Paganelli Alessandro » 45,30 »
62. Lupi Carlo » 44,65 »
63. Rossini Pietro » 44,39 »
64. Romani Luciano . » 44,37 »
65. Corsi Corso . » 44,26 »
66. Tiezzi Alberigo . » 44,25 »
67. Bonini Gino . » 44,15 »
68. Castagni Arturo » 44,02 »
69. Cecchini Aristide Luigi, nato nel 1889 » 43,60 »
70. Bianucci Carlo, nato nel 1918 » 43,60 »
71. Matone Alberto » 43,35 »
72. Ferrini Attilio » 43,09 »
73. Lupi Roberto » 42,78 »
74. Palladino Umberto » 42,54 »
75. Cecchi Luigi » 42,50 »
76. Guardincerri Luigi » 42,42 »
77. Chieppa Giuseppe » 42,14 »
78. Belli Agostino . » 42,12 »
79. Catania Salvatore » 42,10 »
80. Barbero Giacinto » 42,08 »
81. Giambastiani Giuseppe » 41,11 »
82. Bertani Dino » 40,42 »
83. Buonamici Alfredo » 39,55 »
84. Pioli Pietro . » 39,42 »
85. Baroncelli Athos . » 39,00 »
86. Pinna Luigi . . » 38,90 »
87. Barbagli Virginio » 38,51 »
88. Iannaccone Antonio » 38,00 »
89. Biancalana Eliseo » 37,75 »
90. De Franceschi Giovanni » 36,33 »
91. Cancherini Giovanni » 35,65 »

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Lucca, addì 10 ottobre 1952

Il prefetto: LAURA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il proprio decreto n. 5/28721-San. del 10 ottobre 1952, col quale è stata approvata la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca al 30 novembre 1950, indetto con decreto prefettizio 30 gennaio 1951, n. 3960, e modificato con successivo decreto 16 marzo 1952, n. 6743;
Ritenuto di dover procedere all'assegnazione delle sedi ai candidati risultati idonei;
Ritenuto che i seguenti candidati: 1° dott. Guidi Marcello, 2° dott. Lupi Carlo, 3° dott. Biancalana Eliseo, pur essendo invalidi di guerra, non hanno tuttavia diritto al collocamento obbligatorio, perchè i primi due risultano in atto titolari di altre condotte, mentre il terzo ha perduto tale diritto, per avervi rinunziato in precedente concorso, nel quale, per effetto della sua qualifica di invalido di guerra, ebbe assegnata la condotta richiesta di Massarosa (Stiava);
Visto l'ordine delle preferenze indicato dai concorrenti nelle proprie domande di ammissione al concorso;
Ritenuto che il dott. Andreazzini Ilario ha chiesto condotte vinte da altri che lo precedono in graduatoria;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei al concorso citato in premessa, sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno indicato:

1) Alessandri Stringari Ciriaco: Pescaglia-Villa Roggio;
2) Satti Lucio Silla: Montecarlo;
3) Sarteschi Domenico: Capannori capoluogo;
4) Marchetti Giovanni: Coreglia capoluogo;
5) Rondina Luigi: Borgo a Mozzano;
6) Zucchi Vladimiro: Castelnuovo Garfagnana;
7) Gemignani Giovanni: Capannori-Colle di Compito;
8) Giovannini Sergio: Villa Basilica;
9) Ventura Riccardo: Lucca-Monte San Quirico;
10) Fazzi Luigi: Camaiore Valpromaro;
11) Palla Massimo: Camaiore 2ª condotta;
12) Chiesa Marino: Coreglia Calavorno;
13) Panetta Antonio: Bagni di Lucca 4ª condotta;
14) Martinelli Pietro: Bagni di Lucca 5ª condotta;
15) De Paulis Francesco: Fosciandora;
16) Soraggi Giovanni: Vergemoli;
17) Carraro Gian Antonio: Pescaglia capoluogo;
18) Francini Giorgio: Careggine;
19) Bertagni Brunetto: Molazzana.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Lucca, addì 10 ottobre 1952

Il prefetto: LAURA

(5094)

PREFETTURA DI CUNEO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 22 febbraio 1952, numero 10908, con i quali è stata approvata la graduatoria delle idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1949 e sono state designate le vincitrici dei singoli posti messi a concorso;
Considerato che le condotte ostetriche di Gorzegno e di Limone Piemonte sono rimaste vacanti di titolare per la rinuncia o l'opzione per altra sede delle rispettive vincitrici precedentemente designate e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tali posti;
Viste le dichiarazioni di rinuncia, di opzione e di accettazione delle concorrenti interpellate per l'assegnazione delle sedi suindicate;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche idonee al concorso suindicato, sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna di esse indicate

Corino Margherita: condotta comunale di Limone Piemonte;
Corrado Annetta: condotta consorziale di Gorzegno-Levice.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati, le cui Amministrazioni, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei nuovi titolari.

Cuneo, addì 14 ottobre 1952

Il prefetto: JOANNIN

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 22 febbraio 1952, numero 10908, con i quali è stata approvata la graduatoria delle idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1949 e sono state designate le vincitrici dei singoli posti messi a concorso;
Considerato che la condotta ostetrica di Valgrana è rimasta vacante di titolare per la rinuncia o l'opzione per altra sede delle rispettive vincitrici precedentemente designate e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tali posti;
Viste le dichiarazioni di rinuncia, di opzione e di accettazione delle concorrenti interpellate per l'assegnazione della sede suindicata;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Chiaffi Anna è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica consorziale Valgrana-Montemale.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati, le cui Amministrazioni, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei nuovi titolari.

Cuneo, addì 14 ottobre 1952

Il prefetto: JOANNIN

(5282)

PREFETTURA DI TERAMO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Teramo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il decreto prefettizio in data 11 agosto scorso, n. 19542, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia, di cui al bando 27 dicembre 1950, n. 18466;
Visto il decreto in data 11 agosto 1952, n. 19543, con il quale si è provveduto a dichiarare le vincitrici del predetto concorso;
Visto che l'ostetrica Maria Sechini, vincitrice del concorso per la condotta ostetrica di Cortino, ha rinunziato a detta sede;
Ritenuto di dover dichiarare vincitrice per la predetta condotta della concorrente idonea che segue nella graduatoria la rinunziataria e che ha chiesto quella sede in ordine di preferenza;
Considerato che tale concorrente è l'ostetrica Maria Concetta Di Gregorio;
Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Maria Concetta Di Gregorio è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Cortino.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello del Comune interessato.

Teramo, addì 16 ottobre 1952

p. *Il prefetto*: PIGNATARO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il decreto prefettizio in data 11 agosto scorso, n. 19542, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia, di cui al bando 27 dicembre 1950, n. 18466;

Visto il decreto 11 agosto 1952, n. 19543, con il quale si è provveduto a dichiarare le vincitrici del predetto concorso;

Visto che l'ostetrica Giuseppina Angelozzi ha rinunziato alla sede di Civitella del Tronto (3ª zona);

Ritenuto di dover dichiarare vincitrice per la predetta condotta la concorrente idonea che segue nella graduatoria la rinunziataria e che ha chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Considerato che tale concorrente, l'ostetrica Maria Sechini, appositamente interpellata, ha accettato la condotta stessa;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Maria Sechini è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Civitella del Tronto (3ª zona):

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello del Comune interessato.

Teramo, addì 16 ottobre 1952

p. *Il prefetto*: PIGNATARO

(5279)

PREFETTURA DI TORINO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Veduto il decreto prefettizio n. 6503 in data 30 dicembre 1949, con il quale venne indetto il concorso a posti vacanti di veterinario condotto nella provincia di Torino;

Veduta la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti vacanti di veterinario condotto nella provincia di Torino:

1. Rogna Mario	punti	113,65
2. Coppo Mario	»	111,37
3. Fenoglio Pier Arrigo	»	108,34
4. Bonansea Giov. Battista	»	107,95
5. Miletti Francesco	»	107,05
6. Tesio Edoardo	»	106,69
7. Matta Luigi	»	103,37
8. Ferraudo Michele	»	103,36
9. Meda Augusto	»	103,34
10. Lorenzetto Giovanni	»	99,49
11. Borsatti Ezio	»	99,18
12. Tamagnone Stefano	»	98,90
13. Ravinale Francesco	»	98,84
14. Bietto Antonio	»	96,26
15. Pesce Natale	»	95,31
16. Rivarossa Angelo	»	92,87
17. Canepa Armando	punti	91,50
18. Masera Pietro	»	91,31
19. Perrone Alfredo	»	90,05
20. Sola Renato	»	88,87
21. Candelo Ettore	»	87,59
22. Graglia Giuseppe	»	87,42
23. Bonino Giovanni	»	87,06
24. Traversa Sergio	»	86,03
25. Bottino Modesto	»	85,36
26. Brossa Giuseppe	»	80,24
27. Sturari Pier Luigi	»	78,22
28. Craveri Carlo	»	76,72
29. Grosso Giovanni	»	73,48
30. Morelli Pier Angelo	»	73,04
31. Blessent Pierino	»	72,90
32. Torri Elio	»	72,66
33. Gambino Serafino	»	72,44
34. Guntero Oreste	»	72,16
35. Tozzini Antonio	»	70,64
36. Pezzetti Oreste	»	69,97
37. Bazzan Ermando	»	69,46
38. Rampone Remo	»	67,62
39. Sereno-Regis Attilio	»	67,56
40. Ropolo Umberto	»	67,06
41. Asteggiano Carlo	»	66,32
42. Marchetti Pierino	»	64,25
43. Capellino Franco	»	62,66
44. Bosco Giuseppe	»	61,53
45. Griseri Carlo	»	58,80
46. Imarisio Remo	»	55,44
47. Gallardo Edoardo	»	53,62

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Torino e dei Comuni interessati.

Torino, addì 11 ottobre 1952

Il prefetto: CARCATERRA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Veduto il proprio decreto n. 3800 di pari data, con il quale viene approvata la graduatoria dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti vacanti di veterinario condotto nella provincia di Torino;

Vedute le domande dei singoli concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Veduto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori della condotta indicata a fianco di ciascuno di essi:

Rogna Mario: Giaveno-Coazze;
Coppo Mario: Santena-Cambiano-Villastellone;
Fenoglio Pier Arrigo: Pancalieri Virle-Lombriasco-Osasio;
Bonansea Giov. Battista: Fiano-Cafasse-Robassomero;
Miletti Francesco: Rivara-Forno Canavese-Busano.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Torino e dei Comuni interessati.

Torino, addì 11 ottobre 1952

Il prefetto: CARCATERRA

(5265)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.